



COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ

C.A.P. 31019

PROVINCIA DI TREVISO

P.I. 01288350265
C.F. 80011530260

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO

DELLA FOGNATURA COMUNALE

CAPO I° - PREMESSE

- Art. 1 - Generalità

Il presente regolamento disciplina le immissioni nei collettori della fognatura urbana. Esso riguarda quindi l'uso di tutte le opere concernenti la fognatura del Comune già realizzate, ovvero di futura realizzazione.

- Art. 2 - Sistemi di fognatura

L'intera rete fognante del Comune è suddivisa per zone:

1- Zone con fognatura a sistema misto

2- Zone con fognatura a sistema separato

- Art. 3 - Fognatura mista (sistema unitario)

Per fognatura "mista" s'intende la rete dei collettori convoglianti unitamente le acque nere e quelle bianche, come definite ai successivi articoli.

- Art. 4 - Fognatura nera (sistema separato)

Per fognatura "nera" s'intende la rete dei collettori convoglianti le sole "acque nere" che agli effetti del presente regolamento, sono qualificate come:

- acque di rifiuto domestico e precisamente quelle provenienti dalle latrine, dagli orinatoi, dagli acquai, dai lavatoi anche elettrodomestici, dalle vasche da bagno, dai lavabi, dalle docce, eccetera.

- acque di rifiuto provenienti dagli allevamenti, dai macelli, da lavorazioni artigiane e industriali; qualora richiesto da leggi, regolamenti, o dall'Autorità Sanitaria, tali acque di rifiuto dovranno essere preventivamente trattate secondo la normativa vigente.

- in ogni caso, tutte le acque nocive per la salute pubblica o moleste per il pubblico o che siano ritenute tali dalla autorità sanitaria competente.

- Art. 5 - Fognatura bianca (sistema separato)

Per fognatura "bianca" s'intende la rete dei collettori convoglianti le sole acque bianche, che agli effetti del presente regolamento, sono qualificate come:

- acque meteoriche (pluviali) provenienti da cortili, dai tetti, dalle terrazze e da qualsiasi area scoperta.

- acque di raffreddamento, non inquinate, provenienti da circuiti di raffreddamento di stabilimenti artigianali ed industriali, a temperatura pari a quella di prelievo dalla falda freatica o dall'acquedotto pubblico.

- acque di falda, non provenienti dal sottosuolo.

- Art. 6 - Impianto di trattamento (depuratore)

Per impianto di trattamento si intende il complesso delle opere e delle apparecchiature costituenti il depuratore delle acque.

CAPO II[^] - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 - Obbligo d'immissione nella fognatura

Tutte le acque di rifiuto provenienti da stabili di ogni specie, fronteggianti, anche solo in parte, vie e spazi percorsi da collettori di fognatura, devono essere immesse con appositi condotti entro i collettori stessi, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Per i fabbricati non compresi fra quelli sopra indicati, il Sindaco può stabilire ugualmente l'obbligo di allacciamento al più vicino collettore di fognatura, quando tale allacciamento si presenti tecnicamente ed economicamente possibile.

1) Sistema separato

a) Acque nere

Nelle zone servite dal sistema separato, tutte le acque nere devono essere condotte con apposite tubazioni al collettore stradale della rete nera, secondo le prescrizioni del presente regolamento, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati, salve le disposizioni speciali stabilite per gli scarichi industriali e richiedenti speciali trattamenti.

Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque bianche e viceversa; pertanto, in tali zone, i proprietari sono tenuti a separare nei loro stabili le acque nere dalle acque bianche.

b) Acque bianche

Nelle zone servite dal sistema separato, le acque bianche debbono essere condotte, con apposite tubazioni, esclusivamente al collettore stradale della rete "bianca" secondo le prescrizioni del presente regolamento, con divieto di qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati.

2) Sistema unitario

Nelle zone con fognatura a sistema misto (unitario) i

proprietari sono obbligati ad immettere nella fognatura stesse le acque nere e le acque bianche congiuntamente.

Nelle suddette zone è vietato qualsiasi altro sistema di allontanamento delle acque nere e delle acque bianche.

E' assolutamente vietato lo scarico delle acque nel sottosuolo

- Art. 8 - Scarichi vietati

E' vietato scaricare o causaré, in qualunque modo, l'immissione nella pubblica fognatura (sia mista che nera o bianca) delle seguenti sostanze:

- a) sostanze liquide, solide o gassose infiammabili o esplosive;
- b) sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti);
- c) sostanze radiattive;
- d) sostanze che possono costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali o creino un pubblico disagio, o provochino danni alla vegetazione, o che, comunque, possano alterare o pregiudicare i processi di depurazione;
- e) sostanze solide o viscosse tali da causare ostruzioni nelle condotte, come: ceneri, sabbia, fango, paglia, tridoli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, spazzatura, sangue intero, peli, carnicci e simi che non possono essere introdotti nella rete fognante neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori;
- f) vapori e gas di qualunque natura.

- Art. 9 - Scarichi consentiti condizionatamente

Nelle zone di territorio comunale, servite dagli impianti di depurazione dei liquami urbani, gli scarichi degli insediamenti produttivi, tali definiti ai sensi della legge n. 690 del 08.10.1976, devono essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare in ogni

momento, a suo motivato giudizio, caso per caso, i regimi di scarico delle immissioni, sia in termini di portata che di concentrazione, in funzione delle condizioni idrauliche della rete, dell'impianto e in relazione alle variazioni stagionali.

- Art. 10 - Potenzialità degli scarichi

Definizione della potenzialità degli scarichi civili (numero di persone servite).

Per persona servita, s'intende:

- un posto letto in casa privata o complesso ricettivo;
- due dipendenti di fabbrica;
- tre posti in ristorante o in trattoria;
- tre dipendenti di Ditte o di Uffici Commerciali;
- sette posti in bar, club, circoli con servizio alimentazione;
- trenta posti in cinema, stadi, ecc;
- due posti letto di minori in casa di vacanza;
- dieci posti per scuola.

- Art. 11 - Avviso per l'allacciamento alla fognatura

Quando è prossima la costruzione della rete fognaria, in una determinata zona del territorio comunale, il Sindaco, con manifesti da affiggere nella zona interessata, invita tutti i proprietari degli edifici, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data del manifesto stesso, la domanda di allacciamento alla fognatura con le modalità previste dal presente regolamento.

Qualora i proprietari dei fabbricati non presentassero la domanda di allacciamento nel tempo previsto, saranno diffidati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a provvedervi entro quindici (15) giorni dal ricevimento della R.A.R.

Se non sarà presentata la domanda nel predetto termine, i lavori saranno eseguiti dal Comune e la spesa sarà addebitata ai proprietari, salvo i provvedimenti contravvenzionali.

La spesa sarà riscossa con i privilegi fiscali di cui art.5

Legge n. 383/1934 e con le modalità di cui T.U. n. 699 del 1910

La parte dell'allacciamento che va dal pozzetto d'ispezione o dagli appositi imbocchi, costruiti a cura e spese del Comune fino alla proprietà privata, dovrà essere costruita dal proprietario interessato, a sua cura e spese, secondo le direttive e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- Art. 12 - Termine per i fabbricati preesistenti

I proprietari di stabili preesistenti al collettore di fognatura, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del manifesto di cui all'articolo precedente, dovranno provvedere, a loro cura e spese, alla sistemazione della canalizzazione interna ai sensi del presente regolamento, con separazione interna delle acque nere da quelle bianche, o con acque miste, a seconda del tipo di collettore pubblico.

Tale termine potrà essere prorogato dal Sindaco per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni su richiesta motivata.

Il Sindaco potrà però imporre un termine più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri o delle fosse biologiche, o per altre ragioni d'igiene, lo giudicasse necessario.

L'avvenuta esecuzione delle opere dovrà essere comunicata per iscritto al Comune.

E' data facoltà anche a tali proprietari di avvalersi della Impresa che esegue le opere per il Comune, purchè la richiesta venga fatta nei modi e tempi previsti dal precedente art. 11.

- Art. 13 - Opere di allacciamento in sede stradale

Nessuno all'infuori del Comune, può manomettere, per nessuna ragione, le opere di fognatura, tanto superficiali che sotterranee.

Le opere in sede stradale, sia di costruzione che di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, sono eseguite con la direzione e controllo del Comune, e restano di esclusiva proprietà del Comune stesso.

- Art. 14 - Opere di allacciamento in suolo privato

I proprietari degli immobili sono tenuti ad eseguire, a propria cura e spese e sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale, tutti i lavori di allaccio dal piede dei fabbricati fino al pozzetto d'ispezione o agli appositi imbocchi.

- Art. 15 - Riparazione dei condotti di allacciamento

Le riparazioni alle tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite dal Comune a proprie spese.

Nel caso in cui le riparazioni stesse si rendano necessarie per danni cagionati dagli utenti, questi saranno tenuti a rimborsare le spese stesse al Comune secondo le modalità di legge senza pregiudizio del provvedimento contravvenzionale.

- Art. 16 - Allacciamenti alla fognatura pubblica

Le immissioni in fognatura possono essere consentite solo negli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura stessa.

Nuovi imbocchi potranno essere predisposti dal Comune in casi eccezionali e comunque con spesa a carico del richiedente.

Le condutture di scarico dei singoli stabili devono essere condotte separatamente e direttamente alla fognatura pubblica, salvo casi autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

- Art. 17 - Prescrizioni edili per le fognature interne

Le opere per la fognatura interna di uno stabile, fino al confine della proprietà privata, si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni dei regolamenti comunali d'igiene e di edilizia.

- Art. 18 - Fognatura privata interna -

Prescrizioni tecniche

La fognatura privata interna dev'essere costruita adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare eccessi di pressione pregiudizievoli per le tubazioni.

Devono essere poste in opera condotte delle dimensioni minime di 150 mm di diametro, costituite da tubi idonei allo scopo.

Sono vietati i tubi in terracotta, in cemento o in gres.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti a chiusura a perfetta tenuta, e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas, alle pressioni cui dovessero essere sottoposti per effetto di funzionamento nella fognatura.

Prima dell'immissione nella fogna pubblica, il tubo deve essere provvisto di sifone dello stesso diametro, di pozzetti ispezionabili.

Per gli immobili i cui servizi igienici presentino quote di scarico più basse o uguali a quelle dei punti d'immissione, o anche tali per cui la pendenza del condotto di allaccio risulta inferiore all'1% ove possibile, è prescritta l'installazione di un impianto di sollevamento. Ove ciò non sia possibile, per motivi tecnici, sarà consentito lo smaltimento nell'osservanza delle norme di cui all'art. 29 del presente regolamento. L'installazione di eventuale aeratore, dovrà essere preceduta da parere scritto dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- Art. 19 - Latrine, orinatoi, bagni, acquai, ecc.

Le latrine, gli orinatoi, gli acquai, eccetera, dovranno essere singolarmente dotati di chiusura idraulica permanente.

Le latrine debbono essere provviste di apparecchi di cacciata sufficienti ad assicurare un efficace lavaggio.

L'immersione di ogni sifone non deve essere inferiore a cm. 3 e dovrà essere ispezionabile.

- Art. 20 - Aree e cortili privati

Ogni superficie privata (pozzi di luce, cortili, aree) che rimanga scoperta, deve essere dotata di conveniente canale di

scolo delle acque meteoriche nel quale non potranno affluire acque o materiale di rifiuto.

- Art. 21 - Allacciamento delle pluviali

Le condutture che raccolgono le acque di pioggia dai tetti e delle pluviali poste sulla pubblica via, possono essere allacciati direttamente alla fogna stradale con o senza sifone, secondo quanto prescriverà l'Ufficio Tecnico Comunale.

Per i nuovi insediamenti, l'allacciamento è obbligatorio.

Il sifone sarà sempre prescritto quando al di sopra delle grondaie vi siano o vi sorgessero abitazioni o terrazzi accessibili.

Le pluviali dovranno avere un diametro interno non maggiore di cm. 12 ed il loro numero sarà in proporzione alla superficie di terrazza o di tetto misurata in proiezione orizzontale.

Nelle pluviali è vietato immettere altri liquidi all'infuori dell'acqua di pioggia.

Fermo quanto è in proposito disposto dal Regolamento Edilizio vigente, i condotti di cui ai precedenti commi non possono sporgere, neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di mt. 1,50 dalla linea di confine con la proprietà comunale, e quindi, occorrendo, dovranno essere incassati nel muro.

Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fogna stradale.

Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile, l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, sempre però tutto a carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese sostenute dal Comune, in base alla liquidazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- Art. 22 - Scarichi sotterranei

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta del proprietario dello stabile, potrà essere consentito l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare a terzi, nonchè al Comune per rigurgiti o per altra causa.

In ogni caso l'immissione nella fognatura deve sempre avvenire per caduta libera.

- Art. 23 - Visita di controllo della fognatura interna

La fognatura interna deve essere controllata dall'Ufficio Tecnico Comunale affinchè possa essere consentita l'attivazione dello scarico.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario o un suo tecnico con il personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi per tutto quanto occorrerà per la verifica a richiesta dei funzionari comunali incaricati.

Le spese di manodopera sono a carico del richiedente.

La visita di controllo si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonchè alla presunzione di buon funzionamento, senza alcuna responsabilità per il Comune.

- Art. 24 - Controlli successivi della fognatura interna

L'Amministrazione Comunale può procedere d'ufficio alla visita della fogna interna agli immobili privati in qualsiasi tempo e ciò per constatare sia lo stato di manutenzione e il buon funzionamento, nei riguardi dell'igiene, sia per controllare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali fu rilasciata l'autorizzazione all'immissione e furono applica-

ti i relativi contributi.

Alle visite effettuate dal personale comunale deve presenziare il proprietario o un suo rappresentante o il suo tecnico.

In caso di esito non favorevole della visita tecnica, il proprietario è tenuto ad adeguare le opere alle indicazioni e prescrizioni dell'autorità comunale.

CAPO III^ - AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO

- Art. 25 - Domanda al Sindaco

La domanda al Sindaco per l'allacciamento alla fognatura comunale va presentata su moduli predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e Cognome , complete generalità, Codice Fiscale del proprietario o dei condomini o dell'amministratore;
- designazione dei corsi, delle vie, delle piazze verso le quali debbono aver luogo gli scarichi;
- indicazione dell'uso cui sono destinati i fognuoli o condotti, se cioè per acque miste, acque nere, acque bianche o acque industriali;
- se lo stabile è fornito di acqua potabile dall'acquedotto comunale, se vi esistono pozzi d'acqua freatica o cisterna di acqua piovana;
- se lo stabile è fornito di fogna impermeabile o con pozzo nero assorbente, o con fossa biologica, o con sfioratore, e dove quest'ultimo scarica;
- date presumibili d'inizio e ultimazione lavori relativi alla fognatura interna.
- indicazioni per quanto dettato agli artt. 11 e 12.

- Art. 26 - Documenti da allegare alla domanda

A richiesta degli uffici comunali, alla domanda va allegato, in doppia copia, il progetto delle opere di canalizzazione interna ed esterna allo stabile fino al confine della proprietà privata, compilato e firmato da un tecnico abilitato iscritto all'albo, contenente una planimetria in scala non inferiore ad 1:200 o 1:100 (secondo la grandezza dell'abitato) dello stabile e sue adiacenze, delle canalizzazioni esistenti, nell'interno e quelle da modificare, costruire o riparare, dei pozzetti, sifoni, innesti (progetto vero e proprio).

Oltre alla planimetria, si deve presentare un disegno (sezione trasversale) da cui risultino le canne montanti, le indicazioni delle pendenze delle condotte e loro diametri, dei tubi di sfiato e le ubicazioni dei cessi e dei sifoni interni.

Al progetto va allegata una relazione corredata dalle indicazioni seguenti:

- numero di persone servite secondo quanto definito all'art.10;
- numero delle bocche d'immissione nelle fogne e delle grondaie di scarico delle acque bianche.

- Art. 27 - Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura viene rilasciata dal Sindaco, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio d'Igiene.

L'autorizzazione stabilisce il termine entro cui dovranno essere ultimati i lavori, nonché le prescrizioni per l'esecuzione degli stessi e le modalità di conduzione dello scarico.

L'autorizzazione è limitata allo stabile per il quale è stata richiesta e per la consistenza dello stabile stesso che risulta dai tipi e progetti depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO IV° - SCARICHI FUORI DALLA FOGNATURA PUBBLICA

- Art. 28 - Scarichi sul suolo e nel sottosuolo

Gli scarichi fuori dalla fognatura pubblica, sul suolo o nel sottosuolo, possono essere consentiti nel rispetto delle norme stabilite dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento con deliberazione del 04.02.1977 -allegato 5 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21.02.1977) e delle disposizioni regionali regolanti la materia.

- Art. 29 - Scarichi speciali

Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella rete di fognatura esistente o l'Amministrazione ritenga il collettore di fognatura fronteggiante l'immobile, inadatto a ricevere le acque di rifiuto o parte di esse, potrà essere concesso dall'Amministrazione stessa, in via del tutto eccezionale e precaria, sentito il parere del Servizio d'Igiene Pubblica, l'uso di sistemi speciali di scarico e precisamente:

- 1) per le acque di origine domestica (nere o miste):
immissione in altre canalizzazioni non facenti capo all'impianto di trattamento, o nel sottosuolo, previa depurazione con quei sistemi che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale saranno ritenuti idonei allo scopo;
- 2) per le acque di origine meteorica (bianche): immissione in altre canalizzazioni, disperdimento nel sottosuolo a mezzo di reti di drenaggio orizzontali, se su terreni scoperti, oppure su fossi drenanti verticali, secondo le prescrizioni successive;
- 3) gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi siti in località dove non esistano i condotti fognari, devono in stallare opportune apparecchiature di depurazione al fine di ottenere uno scarico finale compatibile con la normativa vigente.

- Art. 30 - Pozzi neri e fosse biologiche provvisorie

Ferme restando le disposizioni date dai regolamenti di igiene e di edilizia relative ai pozzi neri ed alle fosse biologiche, nelle case che non possono fruire dei collettori di fognature, l'Amministrazione comunale potrà permettere che al servizio di case nuove, sorgenti lungo le vie e spazi pubblici, in cui sia di prossima esecuzione la costruzione della fognatura, vengano usate provvisoriamente fosse biologiche del tipo IMHOFF, con idoneo sistema a dispersione nel terreno.

- Art. 31 - Prescrizioni per gli scarichi speciali

Per le acque di rifiuto di origine domestica (nere o bianche) i sistemi di depurazione dovranno assicurare un affluente che sia accettabile dal recapito finale utilizzato.

L'approvazione del progetto di tali sistemi da parte della Amministrazione Comunale, non esonera il proprietario dell'immobile dalla responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento dell'impianto.

Nel caso d'immissione nel sottosuolo, nel progetto dovrà essere rappresentata la rete drenante che dovrà interessare una area non già vincolata allo stesso scopo. La sua superficie verrà prescritta di volta in volta.

Per il disperdimento nel sottosuolo delle acque meteoriche (bianche) dovrà venir presentato, insieme col progetto, lo schema della rete di drenaggio orizzontale.

La superficie da vincolare per il disperdimento orizzontale dovrà essere determinata esattamente sul progetto, non dovrà essere pavimentata, né coperta, né già vincolata da altri scarichi e quindi atta ad assorbire naturalmente le acque e mantenuta tale.

Detta superficie dovrà avere un'area almeno pari alla superficie coperta degli edifici, porticati, ecc.

In ogni caso in cui il suolo di disperdimento appartenga a

proprietario diverso dal richiedente lo scarico, il proprietario stesso dovrà vincolare il suolo, per tutto il tempo che occorrerà, al servizio di assorbimento, con atto legale di concessione, trascritto all'Ufficio Ipotecario.

- Art. 32 - Precarietà degli scarichi provvisori

Gli speciali permessi di cui agli articoli precedenti, si intendono sempre affatto precari e revocabili a giudizio insindacabile dell'autorità comunale.

Essi cadranno di diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li determinarono e cioè col rendersi possibile di altro mezzo definitivo di scarico che dovrà essere attuato dai proprietari al più presto possibile e comunque nei termini stabiliti nel presente regolamento.

CAPO V° - NORME PER ISPEZIONI, PROVE, MISURE, ECC.

PER SCARICHI INDUSTRIALI O RICHIEDENTI SPECIALI
PRETRATTAMENTI.

- Art. 33 - Ispezioni e controllo

Tutti gli insediamenti produttivi dovranno essere dotati di un pozzetto d'ispezione, idoneo ad effettuare i prelievi per le analisi.

Qualora l'Amministrazione comunale lo richiedesse, l'insediamento produttivo allacciato alla fognatura pubblica, dovrà installare a propria cura e spese, un'apposita cameretta di controllo unitamente alla strumentazione ed agli accessori necessari per effettuare le misure, analisi e campionature.

Tali camerette dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese della proprietà interessata.

Tali camerette dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura e costruite in conformità ai progetti preventivamente approvati.

Il personale del Comune avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per poter effettuare ispezioni, controlli, misure, analisi, campionature e quant'altro occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento.

Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'Amministrazione comunale: chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione, salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'Amministrazione di vietare lo scarico.

- Art. 34 - Prove - analisi - misure

Tutte le misure, le prove, le analisi, ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi in fognature, verranno effettuati secondo le modalità e le metodiche previste dalle Leggi n. 319 del 10.05.1976 e n. 650 del 24.12.1979 e

successive.

Le campionature verranno effettuate secondo i metodi più comunemente accettati ed in modo tale da rispecchiare il più fedelmente possibile la reale situazione, nonchè l'influenza degli scarichi sull'intero complesso di fognature e sulla incolumità del personale addetto alla sua manutenzione.

Le spese relative alle operazioni preventivamente cadenzate e concordate, di cui sopra, faranno carico agli utenti.

- Art. 35 - Responsabilità

Durante le visite di controllo, e nell'ambito della proprietà privata, il personale del Comune sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza prescritte.

L'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale, non esonera il proprietario dalle responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento dell'impianto.

CAPO VI° - DIRITTI PER I SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

- Art. 36 - Diritti per i servizi di fognatura e
depurazione

Fermi restando i diritti di allacciamento stabiliti dal Consiglio Comunale, i canoni o diritti relativi ai servizi di fognatura e depurazione verranno imposti e riscossi nei limiti e con le modalità prescritte agli articoli 16 e seguenti della Legge 10.05.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni regionali e dai provvedimenti adottati in materia dall'Amministrazione Comunale.

CAPO VII° - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 - Richiamo alle leggi ed ai regolamenti

Il presente regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di sanità, igiene pubblica e tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia stato qui indicato.

Dovranno pure osservarsi, in quanto applicabili e non in contrasto, le disposizioni degli altri regolamenti e delle ordinanze comunali.

- Art. 38 - Abrogazione di altre disposizioni

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni dei regolamenti e ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

- Art. 39 - Penali

Ferme restando le sanzioni stabilite dalle leggi generali e speciali nelle materie trattate (in particolare negli artt. 21 e seguenti della Legge n. 319 del 10.05.1976 e successive modifiche), le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono disciplinate dagli artt. 106 e seguenti della legge Comunale e Provinciale T.U. 03.03.1934 e dall'art. 17 del T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

L'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura potrà essere revocata quando il fatto comporta grave pregiudizio alla gestione dell'impianto fognario.

- Art. 40 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori autorità a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.